

Nell'ipotesi in cui un candidato si presenti contemporaneamente in più circoscrizioni elettorali, l'importo sostenuto per le spese di propaganda non potrà comunque superare quello consentito per la circoscrizione più popolosa in cui si sia presentato, aumentato del 10%;

c) **partiti o gruppi politici:** oltre alle spese sostenute in favore di singoli candidati, euro 1,20 moltiplicato per il numero complessivo dei residenti nelle circoscrizioni ove gli stessi hanno presentato liste. Ad esempio, nell'ipotesi in cui un partito o gruppo politico presenti liste in tutte le cinque circoscrizioni elettorali potrà sostenere spese per € 1.462.782,00 (pari ad € 1,20 x 1.218.985 residenti in Regione) oltre a quelle, come sopra ricordato, in favore dei singoli candidati.

Le spese che i partiti o gruppi politici intendano sostenere in favore di singoli candidati vanno computate ai fini del rispetto dei tetti di spesa individuali sopra citati, eventualmente pro quota, ed andranno successivamente rendicontate dai candidati.

Tipologia di spese di propaganda elettorale – spese forfetarie

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 78, comma 1, della legge regionale 28/2007, per spese di propaganda elettorale si intendono quelle sostenute:

a) per la produzione, l'acquisto o l'affitto di materiali e di mezzi e per l'affitto di sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;

b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) per l'organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l'espletamento di ogni operazione richiesta per la presentazione delle candidature;

e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;

f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.

Ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 78, **le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria**, in percentuale fissa del 20% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

Ne consegue che per rispettare i tetti di spesa indicati nel precedente paragrafo si dovrà comunque tenere conto delle spese forfetarie. Per comprendere al meglio il meccanismo di calcolo, si rinvia alle indicazioni che saranno fornite dal Collegio regionale di garanzia elettorale.

La pagina informativa, curata dal Collegio regionale di garanzia elettorale, è rinvenibile nel sito del Consiglio regionale - cui compete il supporto operativo al Collegio stesso - al seguente link:

<http://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/1/Collegio-regionale-di-garanzia-elettorale.html>

Mandatario elettorale

L'articolo 80 della legge regionale 28/2007 prevede che dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, **i candidati alla carica di Presidente della Regione e alla carica di consigliere regionale possano raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.** Per pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, si intende la pubblicazione del relativo manifesto da parte dei Sindaci, che ha luogo il 45° giorno antecedente la votazione e pertanto il 15 marzo 2018. Ne consegue che a partire dal 44° giorno antecedente il voto, ovvero **da venerdì 16 marzo 2018**, le spese per la campagna elettorale rientrano nel particolare regime previsto dall'articolo 80 della legge regionale 28/2007.

Il nominativo del mandatario deve essere comunicato al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso il Consiglio regionale.

La nomina va effettuata anche nell'ipotesi di raccolta di finanziamenti propri del candidato, salvo che lo stesso spenda meno di 10.000 euro, avvalendosi unicamente di denaro proprio.

La funzione di mandatario elettorale è esclusiva, tant'è che nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario elettorale, né questi può assumere l'incarico per più di un candidato.

Concretamente, il mandatario elettorale registra le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante e provvede alla liquidazione delle spese elettorali, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario o postale. Nell'intestazione del conto deve essere specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

Per la nomina del mandatario elettorale può essere utilizzato il modello rinvenibile nel sito internet del Consiglio regionale al link sopra indicato.

Pubblicità delle spese - rendiconti

L'articolo 81 della legge regionale 28/2007, pone l'obbligo per il Presidente e i consiglieri regionali eletti di presentare, entro tre mesi dall'avvenuta proclamazione, al Collegio regionale di garanzia elettorale un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti e alle spese sostenute nel corso della campagna elettorale. Tale rendiconto deve essere sottoscritto dal candidato e dal mandatario elettorale, ove previsto. Il rendiconto va presentato anche da quei candidati che, essendosi avvalsi unicamente di fondi propri entro l'importo di € 10.000,00, non abbiano designato il mandatario elettorale.

Analogo rendiconto deve essere presentato al Collegio regionale di garanzia elettorale dai candidati non eletti alla carica di Presidente e di consigliere regionale, entro tre mesi dalla data dell'ultima proclamazione.

Nel rendiconto devono essere analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, i contributi e i servizi provenienti da persone fisiche, se di importo o valore superiore a € 1.000,00, e tutti i contributi e i servizi di qualsiasi importo o valore se provenienti da associazioni o persone giuridiche. Si ricorda che i contributi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica in favore di un candidato non possono superare complessivamente l'importo di € 20.000,00.

Si ricorda inoltre che al rendiconto devono essere allegati gli estratti del conto corrente bancario o postale utilizzati dal mandatario e la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Anche i partiti e movimenti politici politici, che hanno presentato propri gruppi di liste alle elezioni, sono tenuti a presentare al Collegio regionale di garanzia elettorale, entro il medesimo termine di cui sopra (tre mesi dalla data dell'ultima proclamazione), il rendiconto delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento. Si invitano i partiti e i movimenti politici, che parteciperanno alla tornata elettorale, a verificare se il Collegio regionale di garanzia elettorale ritiene opportuno che attivino specifici conti correnti bancari o postali per la campagna elettorale.

I modelli dei rendiconti saranno scaricabili dal sito internet del Consiglio regionale al link sopra indicato.

Il collegio regionale di garanzia elettorale – controllo delle spese elettorali e applicazione delle sanzioni

Come già anticipato, l'articolo 79 della legge regionale 28/2007 ha istituito, presso il Consiglio regionale, il Collegio regionale di garanzia elettorale, composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dal Consiglio regionale e scelti fra le seguenti categorie:

magistrati a riposo; iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti e revisori dei conti; professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche.

Il Collegio dura in carica fino alla conclusione delle operazioni previste dall'articolo 82 della legge regionale 28/2007 in tema di controllo delle spese elettorali.

Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve i rendiconti degli eletti, dei candidati non eletti e dei partiti e movimenti politici e ne verifica la regolarità.

I rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio regionale di garanzia elettorale non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione. Qualora emergano delle irregolarità, entro il medesimo termine il Collegio le contesta all'interessato che ha facoltà, entro i successivi quindici giorni, di presentare memorie e documenti. Decorso quest'ultimo termine il Collegio si pronuncia definitivamente sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti e avvia il procedimento per l'applicazione di eventuali sanzioni.

L'articolo 83 della legge regionale 28/2007 sanziona le seguenti fattispecie:

a) mancato deposito del rendiconto da parte di un candidato, nonostante la diffida ad adempiere: sanzione da € 25.000,00 a € 50.000,00. Il mancato deposito del rendiconto da parte di un candidato proclamato eletto, comporta anche la decadenza dalla carica;

b) violazione dei limiti di spesa da parte dei singoli candidati: sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente al limite previsto e non superiore al triplo di detto importo. Il superamento da parte di un candidato proclamato eletto dei limiti massimi di spesa previsti per un ammontare pari o superiore al doppio degli stessi, comporta anche la decadenza dalla carica;

c) irregolarità nei rendiconti delle spese elettorali dei candidati o mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi: sanzione da € 12.000,00 a € 25.000,00;

d) mancato deposito dei rendiconti delle spese elettorali da parte dei partiti o gruppi politici che hanno presentato propri gruppi di liste alle elezioni: sanzione da € 5.000,00 a € 50.000,00;

e) mancata indicazione, nei rendiconti delle spese elettorali depositati dai gruppi di liste delle fonti di finanziamento: sanzione da € 5.000,00 a € 50.000,00;

f) superamento da parte dei partiti o gruppi politici dei limiti di spesa previsti dall'articolo 77, comma 4: sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

Si ricorda che, ai fini della dichiarazione di decadenza del consigliere eletto, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni, cui consegue tale pena accessoria, al Presidente del Consiglio regionale, il quale pronuncia la decadenza, ai sensi del regolamento consiliare.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste si applicano le disposizioni generali contenute nella legge regionale 1/1984. Il Collegio regionale di garanzia elettorale è pertanto l'organo competente, oltre che all'accertamento, alla determinazione e all'ingiunzione delle sanzioni. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono introitate dall'Amministrazione regionale.

Si ricorda, inoltre, che i rendiconti depositati sono liberamente consultabili da qualsiasi cittadino elettore presso l'ufficio del Collegio regionale di garanzia elettorale. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni, qualsiasi cittadino elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità dei rendiconti presentati.

Infine, il Collegio regionale di garanzia elettorale cura, con le modalità che riterrà più idonee, la pubblicità dei consuntivi presentati e dell'esito dei controlli esperiti.

Sull'argomento, si rinvia a tutte le ulteriori indicazioni che il Collegio regionale di garanzia elettorale vorrà fornire ai candidati e ai partiti e movimenti politici, per il tramite del Consiglio regionale cui compete il supporto operativo al Collegio.

ELEZIONI COMUNALI

In materia di spese di propaganda elettorale relative alle elezioni comunali trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 78 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19, come novellato dall'articolo 10, comma 56, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31.

La normativa regionale prescrive che entro quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio comunale, **i candidati alla carica di Sindaco e le liste presentano un documento consuntivo sintetico delle spese sostenute per la campagna elettorale.**

Pertanto, non è necessaria alcuna dichiarazione preventiva delle spese che si intendono effettuare; tuttavia, l'evidenza delle spese agevola la successiva rendicontazione.

Nel documento consuntivo vanno indicate le spese distinte per tipologia e le fonti di finanziamento distinte in base alla provenienza da persona fisica o da associazioni e persone giuridiche. Il documento consuntivo è pubblicato all'albo pretorio del Comune.

Nel medesimo albo viene altresì data notizia dell'eventuale mancata presentazione del documento.

La mancata presentazione del documento consuntivo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200,00 a un massimo di 2.000,00 euro.

Si ricorda che sono spese di propaganda elettorale quelle sostenute:

a) per la produzione, l'acquisto o l'affitto di materiali e mezzi e per l'affitto di sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;

b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) per l'organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l'espletamento di ogni operazione richiesta per la presentazione delle candidature;

e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;

f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.

Nel predisporre il documento consuntivo è opportuno seguire tale classificazione.

Si ricorda, inoltre, ai soli partiti e movimenti politici che parteciperanno con proprie liste alle **elezioni comunali del Comune di Udine** (unico comune della tornata elettorale con popolazione superiore a 30.000 abitanti), che sui rendiconti delle spese elettorali, comprensivi delle fonti di finanziamento, **la Corte dei Conti effettua i controlli previsti dalla legge 6 luglio 2012, n. 96.** Pertanto, i rendiconti delle spese elettorali, che dovranno tenere conto delle previsioni dell'articolo 13 della legge 96/2012, vanno inviati anche alla Corte dei Conti.

Si richiama, infine, per i candidati che saranno eletti nei Comuni di Sacile e Udine (comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti) l'obbligo di rendere pubbliche le spese sostenute per la propaganda elettorale, derivante dal combinato disposto degli articoli 1, comma 1, nn. 4) e 5) e 2, comma 1, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.

ALTRE LIMITAZIONI ALLE SPESE DEI CANDIDATI E DEI PARTITI (elezioni regionali e comunali)

Oltre ai limiti di spesa di cui si è detto nei paragrafi precedenti, risulta applicabile a tutti i candidati alle elezioni regionali e comunali la norma di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (come da ultimo modificata dall'articolo 11, comma 1, della legge 6

luglio 2012, n. 96), sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, che dispone l'obbligo della dichiarazione dei finanziamenti o contributi ricevuti – anche sotto forma di messa a disposizione di servizi – di importo superiore a € 5.000,00. Tale dichiarazione deve essere resa congiuntamente dal candidato e da colui che ha erogato i finanziamenti, entro tre mesi dalla percezione degli stessi; la stessa può essere prodotta anche a mezzo di autocertificazione. La dichiarazione va presentata al Presidente della Camera dei Deputati ed è controfirmata anche dal mandatario elettorale, ove previsto.

La disposizione non si applica nel caso di finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

L'inadempimento dell'obbligo in questione è punito, ai sensi del sesto comma del sopra citato articolo 4 della legge 659/1981, con una multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici (fattispecie depenalizzata ai sensi dell'articolo 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689: cfr. Cassazione penale III Sez. n. 2250 del 24 agosto 1994 e VI Sez. n. 12729 del 17 ottobre 1994).

Infine, risulta applicabile sia ai candidati sia ai partiti, il divieto, previsto dall'articolo 7 della legge 195/1974 (come modificato dall'articolo 9, comma 28, della legge 96/2012), di erogare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20% o di società controllate da queste ultime. Tale divieto si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20%, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società.

Il divieto non si applica alle società diverse da quelle sopraccitate, purché i finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempreché non siano comunque vietati dalla legge.

La violazione del predetto divieto è punita, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 195/1974.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'invio

A:

Sindaci, Vicesindaci e Commissari
dei Comuni della Regione interessati alle elezioni comunali;
Segreteria generale del Consiglio regionale;
Presidenza della Regione – Ufficio stampa;
Partiti della Regione;
Consiglieri regionali;
Gruppi consiliari del Consiglio regionale;
Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.).